

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/06/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35159-la-fluidit-dei-confini-tra-nuova-concussione-ed-induzione-le-indebite-percezioni-sanitarie>

Autore: Francesco Sollazzo

La fluidità dei confini tra nuova concussione ed induzione: le indebite percezioni sanitarie

CASSAZIONE PENALE – Sez. VI – 12 marzo 2013 n. 11793 – Pres. Milo – Est. Lanza –
(Conferma (salvo annullamento senza rinvio per un unico motivo afferente prescrizione di uno dei reati), *Corte d'Appello di Catania*, 15 dicembre 2011).

Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Pubblici ufficiali – Concussione – Induzione indebita – Medico – Indebito compenso personale.

Il medico che, servendosi indebitamente della sua stima e reputazione, ottiene danaro quale compenso per le personali prestazioni sanitarie, *realizza una condotta permeata da “metus publicae potestatis”*, caratterizzata dal rischio di dover rinunciare alla bravura ed esperienza del luminare in interventi delicatissimi; pertanto lo stesso, in tali circostanze, risponderà del reato di concussione per costrizione. (Fattispecie nella quale un medico, promettendo di operare personalmente i propri pazienti, otteneva indebiti compensi profittando del rischio di dover tentare la sorte affidandosi al medico di turno, rinunciando così alla professionalità del luminare).

**La fluidità dei confini tra nuova concussione ed induzione:
le indebite percezioni sanitarie.**

(Francesco Sollazzo)

1. Premessa. – 2. La sentenza n. 11793 del 12 marzo 2013. – 3. La prospettiva finalistica sulla natura della proposta, sent. n. 15566/13 e n. 17593/13 – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

A sei mesi inoltrati dalla sua approvazione, la L. n. 190 del 6 novembre 2012 attraversa ancora una stagione di “assestamento interpretativo”. Di là dalle numerose questioni ermeneutiche che tale intervento normativo ha generato, scopo di questo elaborato è mettere in luce alcuni profili d’incertezza applicativa che attanagliano la nuova configurazione del reato di concussione, scisso tra fattispecie costrittiva (art. 317 c.p.) e nuovo reato d’induzione indebita (art. 319-quater c.p.).

Il banco di prova prescelto, nonché strumento d’indagine volto a testare la solidità interpretativa della nuova fattispecie concussiva, è rappresentato da una tipica condotta delittuosa molto frequente in campo medico: il luminare che, dietro promessa di operare personalmente il proprio paziente, profittando della sua reputazione ed esperienza, ottiene da questi un compenso non dovuto.

In primis si analizzerà una recente pronuncia del giudice di legittimità, nella quale si è affrontato il tema in oggetto, al fine di prender contezza della posizione giurisprudenziale post riforma del 2012. In secundis poi si testerà la solidità ermeneutica del dato normativo così come intelletto dagli Ermellini, in seguito al quale si cercherà di trarre conclusione in merito alla stabilità interpretativa e dei confini tra nuova fattispecie ex art. 317 c.p. ed il novello art. 319-quater c.p.

2. La sentenza n. 11793 del 12 marzo 2013.

La pronuncia in esame, relativamente ad un caso d'indebita percezione di compenso da parte di un luminare, il quale prometteva d'eseguire personalmente un delicato intervento cardiologico, sulla scorta di orientamenti passati consolidatisi¹, palesa tutele cospicue avverso le persone offese.

Attraverso una lettura del requisito “metus publicae potestatis” marcatamente votata alle esigenze di difesa sociale, gli Ermellini hanno convogliato giuridicamente tale condotta nell’alveo giuridico dell’art. 317 c.p., ravvisando in evenienza un’ipotesi di concussione per costrizione e non d’induzione indebita a dare o promettere di nuovo conio. Lo stato di subalternità inculcato nei pazienti, è stato ritenuto di natura costrittiva in base ad alcune considerazioni.

La delicatezza di un intervento cardiologico di tal guisa, accompagnato dalla circostanza che il luminare si annoverava come primo ad aver proceduto ad un trapianto di cuore a livello locale, erano circostanze significative a creare nei pazienti un marcato stato di soggezione, il quale consisteva nel rischio di dover rinunciare alle sapienti mani del professore, affidandosi così al medico di turno per un intervento rischioso. A tutto ciò si aggiungeva la condotta persuasiva del sanitario, caratterizzata da ampie rassicurazioni relativa alla destinazione ad opere di beneficenza della somma-compenso, nonché dell’elevata convenienza di tale cospicuo “obolo” rispetto ai costi di un intervento “intra-moenia”.

Constatando le presenti circostanze, gli Ermellini hanno provveduto a rigettare le motivazioni difensive finalizzate a riqualificare giuridicamente il reato concussivo, facendo leva su una pretesa “pariteticità del rapporto”. Le risultanze de quibus, calate in un contesto nel quale lo stesso luminare prospettava la necessità immediata d’intervento, poste le delicatissime condizioni di salute dei pazienti, minavano fatalmente “lo spazio di libertà in capo ai “parenti”, destinatari della proposta”, escludendo così “ogni e qualsiasi corrispondente condizione psicologica, equiparabile alla “induzione”, versandosi invece in una realtà suscettibile di definizione sotto la specie della “costrizione”, rilevante ex art. 317 cod. pen.²”.

La sentenza in commento aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale classico, affermatosi ante riforma, che adotta quale discriminem tra azione costrittiva ovvero induttiva le connotazioni genetiche della condotta stessa: “coazione psichica che, pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo³” rappresenta la costrizione rilevante in termini concussivi; comportamento fraudolento del soggetto qualificato, tale da indurre consape-

¹ Ex plurimis, Cass. Pen., sez. VI, 18 gen. 2010, n. 1998.

² Cass. Pen., sez. VI, 12 mar. 2013, n. 11793.

³ Cass. Pen., sez. VI, 15 apr. 2013, n. 17285.

volmente il privato a dare o promettere l'indebito,” e sempre che egli non si possa sottrarre, se non a pena di conseguenze gravemente negative⁴” integra il nuovo delitto di cui all’art. 319-quater c.p.

3. La prospettiva finalistica sulla natura della proposta, sent. n. 16566/13 e n. 17593/13.

La connotazione giuridica in termini concussivi e giammai d’induzione, relativamente alla condotta persuasiva del luminare cui al paragrafo che precede, gode di una stabilità piuttosto “relativa” a parer di chi scrive. Il riferimento è ad un mutamento di prospettiva d’analisi, ad un mese esatto dalla pronuncia n. 11793/2013, circa il discriminio tra costrizione integrante concussione ex art. 317 c.p. e induzione a dare o promettere cui al novello art. 319-quater c.p.

Tale orientamento, di là da indagini sulla sfera psichica di concussore o induttore ovvero concusso o indotto, assume quale parametro osservativo delle condotte simili un dato oggettivizzante: la liceità o meno delle conseguenze minacciate dal pubblico ufficiale nell’imposizione del suo “metus publicae potestatis”.

In tal guisa, partendo dal presupposto che l’effetto della riforma è quello di assimilare il reato di concussione a quello di estorsione, giusta espunzione della condotta “induttiva”, il vero confine tra reato concussivo e reato induttivo non risiede tanto nella maggiore o minore influenza potestativa del soggetto qualificato, quanto nella natura delle conseguenze prospettate⁵. Infatti, osserva la Corte, la fattispecie induttiva presuppone altresì la punibilità del privato indotto, punibilità che trova ragion d’essere in virtù d’un comportamento “esigibile”⁶, contravvenendo al quale si addiviene legittimamente ad una risposta punitiva. Per converso, giammai la punibilità del soggetto passivo troverebbe logica giustificazione ove si prospettasse, in capo a questi, un male o danno ingiusto da parte del pubblico ufficiale⁷.

Le osservazioni giuridiche degli Ermellini, conseguono al principio di diritto secondo cui, ai fini della distinzione tra costrizione ed induzione deve unicamente guardarsi alla natura della prospettazione: “*nell’ambito della concussione [rileva] qualsiasi prospettazione di un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna di denaro o altra utilità*”; per converso, si rientra nell’induzione in presenza di “metus publicae potestatis” più blando, qualora al privato “non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi, avere persino una convenienza economica dal cedere alle richieste

⁴ Ibidem.

⁵ Cass. Pen., sez. VI, 17 apr. 2013, n. 17593.

⁶ Cass. Pen., sez. VI, 12 apr. 2013, n. 16566.

⁷ Ibidem, e più precisamente, secondo tale pronuncia “È, infatti, esigibile che il privato resista ad una tale pretesa, ancorché il complesso della situazione abbia fatto ragionevolmente optare per un livello di sanzione inferiore a quella del soggetto pubblico; ed è ‘rimproverabile’ il privato nel caso in cui abbia invece optato per cedere alle richieste del pubblico ufficiale, senza però rischiare un danno ingiusto ma ottenendone, comunque, un vantaggio”.

del pubblico ufficiale laddove costui “induca” al pagamento quale alternativa alla adozione di atti legittimi [...] dannosi per il privato”. Per dirla con il dettato di altra sentenza, il discrimen tra le due condotte non va valutato in base all’intensità coercitiva palesata dal soggetto qualificato, bensì “in un connotato di carattere giuridico e cioè la conformità al diritto o meno delle conseguenze minacciate⁸”.

Gettate le basi su questa alternativa e più recente parametrazione dei confini tra costrizione ed induzione, sussistono, a parer di chi scrive, concreti elementi per porre in discussione quanto statuito nella sent. n. 11793/13, relativamente alla condotta concussiva perché costrittiva del luminare relativamente alla fattispecie considerata. Spostando il versante d’analisi dall’intensità del “metus” a quello dell’antigiuridicità o meno della proposta, infatti potrebbe addivenirsi a conclusioni diverse rispetto a quelle della sent. n. 11793/13.

Nello specifico, il medico luminare aveva conseguito un indebito compenso unicamente al fine di operare in prima persona il paziente, evitando allo stesso conseguenze sfavorevoli derivanti dal doversi affidare alle competenze del medico di turno deputato ad operare in quel preciso giorno. In questo senso, le prospettazioni promananti dallo stesso sanitario difficilmente possono definirsi antigiuridiche: il pubblico ufficiale in tal caso, al fine di conseguire un compenso che è evidentemente non dovuto, non provvede ad enunciare, come da condotta concussiva assimilata a quella estorsiva, nefaste conseguenze annoverabili ad un “danno ingiusto”; ciò che prospetta il reo è un eventuale pregiudizio derivante dal rischio di affidarsi alle competenze del medico di turno, quindi conseguenze negative nascenti dall’iter sanitario legittimo, pienamente in linea con l’assunto del giudice di legittimità che ravvisa la fattispecie induttiva quando “la valenza coercitiva del comportamento *del pubblico ufficiale abbia dato o promesso l’utilità* al fine di evitare conseguenze a lui [rectius al paziente indotto] sfavorevoli ma conformi alle prescrizioni *dell’ordinamento giuridico*⁹”.

Rifuggendo da conclusioni categoriche, si è visto come la condotta delittuosa esaminata può ragionevolmente annoverarsi in senso concussivo-costrittivo ovvero induttivo, a seconda del parametro discrezionale d’analisi prescelto: natura della condotta di reato ovvero natura delle conseguenze prospettate.

4. Conclusioni.

La trattazione ha messo in luce una situazione ermeneutica piuttosto fluida per quel che riguarda i confini tra nuova concussione ed induzione. Nell’opera di delineazione dei contorni, i giudici di le-

⁸ Cass. Pen., sez. VI, 17 apr. 2013, n. 17593.

⁹ Ibidem.

gittimità sono addivenuti in maniera antitetica a creare due diversi parametri discretivi, ai quali spesso possono derivarne conseguenze giuridiche opposte, come esposto sopra.

Non sorprende pertanto la recente ordinanza¹⁰ della Cassazione, con la quale, prendendo finalmente contezza del problema ermeneutico suesposto e del pericoloso proliferare d'orientamenti ermeneutici¹¹ che, nell'intento di cristallizzare meglio i contorni normativi delle fattispecie, rischiano d'ingenerare maggior disorientamento interpretativo, si è provveduto a rimettere alle Sezioni Unite la questione, nell'auspicio di addivenire ad una definitiva chiarificazione sui reali confini tra concussione ed induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

¹⁰ Cass. pen. sez. VI, ord. 9 mag. 2013, n. 20430.

¹¹ Il collega Lombardi, http://spuntianalitici.blogspot.it/2013/05/alle-sezioni-unite-la-questione-circa_20.html, peraltro rinviene un terzo ulteriore orientamento ermeneutico, focalizzato sul soggetto extraneus, e relativo al “quantum di compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo”. Per approfondimenti si rinvia alle considerazioni ivi sviluppate.